

CRITERI ESCLUDENTI E CONDIZIONANTI LE ATTIVITA' ESTRATTIVE ARTICOLATI PER AMBITI TEMATICI:
DIFESA DEL SUOLO
AMBIENTE
PAESAGGIO

E - CRITERI ESCLUDENTI		CF - CRITERI CONDIZIONANTI			
E1 Escludente di I livello	E2 Escludente di II livello	CFE Condizionante forte a carattere escludente	CF1 Condizionante forte di I livello	CF2 Condizionante forte di II livello	CD Condizionante debole
<p>criteri escludenti derivanti dalla applicazione di disposizioni normative previste per legge che comportano il divieto di svolgere attività estrattive nelle aree interessate</p>	<p>criteri escludenti derivanti dalla valutazione multicriteriale dei criteri condizionanti (CF1) stessi, che comportano limitazioni nella localizzazione di aree a destinazione estrattiva</p>	<p>criteri fortemente condizionanti, i quali, seppure non derivanti in maniera esplicita dalla applicazione di disposizioni normative previste per legge, comportano una incompatibilità con la localizzazione di aree a destinazione estrattiva</p>	<p>criteri condizionanti che pongono limitazioni di varia natura (tutele ambientali e paesaggistiche, usi del suolo, destinazioni urbanistiche, aree urbanizzate, rischio idraulico e idrogeologico ecc.) alla localizzazione di aree a destinazione estrattiva o alla loro trasformabilità.</p>	<p>criteri condizionanti che pongono limitazioni alla localizzazione di aree a destinazione estrattiva o alla loro trasformabilità, risultanti da ulteriori e progressivi approfondimenti conoscitivi e/o dalla espressione di pareri di altri soggetti (Autorità di bacino, MiBACT, ecc.) da acquisire obbligatoriamente.</p>	<p>criteri che pongono condizionamenti di carattere generale per la localizzazione di aree a destinazione estrattiva o per la trasformabilità delle stesse, spesso conseguenti ad azioni di ulteriore approfondimento da parte di altri piani e/o studi di settore.</p>

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTOGR AFATO	
DIFESA DEL SUOLO	PIANO DI BACINO, STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME SERCHIO - 1° AGGIORNAMENTO (Variante generale approvata con D.P.C.M. 26/7/2013, pubblicato in G.U. n. 34 del 11/2/2014)					
	Aree a pericolosità di frana molto elevata (P4) – (I.V.) Serchio	NORME - Articolo 12 Nelle aree P4 gli <i>interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle acque e/o variazioni morfologiche</i> , anche a fini agricoli, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguate opere di mitigazione locale del rischio e all'acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.		CD	X	
	Aree a pericolosità di frana elevata (P3) – (I.V.) Serchio	NORME - Articolo 13 Nelle aree P3 tutti gli <i>interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle acque e/o variazioni morfologiche significative</i> , anche a fini agricoli, e/o scavi di volumi e spazi interrati (es: cantine, piscine), ancorché ammessi dal presente articolo, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguati interventi di mitigazione locale del rischio e all'acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.		CD	X	
	Aree di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico (I) (I.V.) Serchio	NORME - Articolo 20 – comma 1 Nelle aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” in scala 1:10.000 e nella “Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico”, come “Aree destinate ai principali interventi idraulici di laminazione delle piene” (I), sono inibite nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo e sono soggette a edificabilità condizionata, a <i>divieto di variazioni del reticolo idraulico esistente nonché a divieto di trasformazioni morfologiche del terreno ovvero di alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendenti anche opere di rinterro e scavo e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque</i> , compresi gli stoccaggi di materiali e l'installazione di manufatti temporanei o precari e fatto salvo quanto disciplinato espressamente dai successivi commi del presente articolo.		CFE	X	
	Alveo fluviale in modellamento attivo (a1), “Alveo relitto” (a2), “Alveo relitto antropizzato” (a2a) ed aree golenali (P1) (I.V.) Serchio	NORME - Articolo 21 Sono inibite a nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo e sono soggette a edificabilità condizionata. In tali aree sono fatte salve le disposizioni regionali in materia di tutela dei corsi d'acqua e il testo unico sulle opere idrauliche, R.D. 25/7/1904 n° 523. In tali aree sono <i>inibite anche le variazioni del reticolo idraulico esistente e le alterazioni delle opere idrauliche esistenti nonché le trasformazioni morfologiche del terreno ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque</i> compresi gli stoccaggi di materiali e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario...	E1		X	
	Aree ad alta probabilità di inondazione (AP) – (I.V.) Serchio	NORME - Articolo 22 Nelle aree AP <i>sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo</i> , la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.		CFE	X	

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTOGR AFATO	
	Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione (APg) (I.V.) Serchio	NORME - Articolo 22 BIS Nelle aree APg <i>sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione dell'attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo</i> , la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.		CFE	X	
	Aree a moderata probabilità di inondazione (P2) e aree storicamente interessate da allagamenti (PS) (I.V.) Serchio	NORME - Articolo 23 Nelle aree P2 e PS <i>sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo</i> , la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.		CFE	X	
	Aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica (P2g) - Serchio	NORME - Articolo 23 BIS Nelle aree P2g <i>sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente</i> , e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.		CFE	X	
	Aree palustri prevalentemente incluse entro gli argini del lago di Massaciuccoli (APL), aree di pertinenza lacuale (PL) ed aree morfologicamente depresse (PU) - Serchio	NORME - Articolo 24 Tali aree sono generalmente caratterizzate da elevata fragilità connessa alle condizioni locali di tipo morfologico-topografico, idraulico, idrogeologico e geotecnico. Ad esse è attribuita una pericolosità idraulica molto elevata (P4). Tali aree sono soggette a edificabilità condizionata, a <i>divieto di trasformazioni morfologiche del terreno, ovvero di alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo</i> e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi gli stoccaggi di materiali e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, nonché a divieto di variazioni del reticolo idraulico esistente, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste e fatto salvo quanto disciplinato espressamente dai successivi commi del presente articolo.		CFE	X	

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTOGR AFATO	
DIFESA DEL SUOLO	PIANO DI BACINO, STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME TEVERE – 1° AGGIORNAMENTO (Variante generale approvata con D.P.C.M. 10/04/2013)					
	Compatibilità delle attività estrattive sui versanti (Tevere)	NORME - ART. 22 1. <i>Le Regioni, nell'aggiornamento del piano per le attività estrattive, tengono conto della presenza dei dissesti individuati nell'elaborato "Inventario dei fenomeni franosi" e della suscettibilità geomorfologica del versante stesso, individuata nell'elaborato "Carta indice di franosità totale" per litologia e sottobacini.</i> 2. Gli studi geologici a corredo del progetto di apertura di nuove cave o di ampliamento di quelle esistenti prevedono la valutazione della pericolosità da frana sull'intero versante modificato dal profilo finale del fronte di scavo e la valutazione del livello di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture presenti sul versante interessato ed in prossimità di esso. 3. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla riduzione delle condizioni di pericolo nelle aree di cui al comma 2, valutata come previsto negli studi geologici del medesimo comma. Le relazioni geologica e geotecnica a corredo del progetto di apertura di nuove cave o di ampliamento di quelle esistenti, definiscono, alla luce di specifiche indagini, la natura, l'assetto e il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente e indirettamente dai lavori di escavazione e ricomposizione ambientale, con particolare riferimento alla valutazione delle modifiche delle condizioni originarie di stabilità locale e globale dell'intero versante.		CF1*	X	
	La fascia A (Tevere)	NORME - ART. 28 1 Nella fascia definita A il P.A.I. persegue l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorendo l'evoluzione naturale del fiume. 2 Nella fascia A sono ammessi esclusivamente: ...omissis... p) l'attività estrattiva nei limiti previsti dall'articolo 34; ... omissis... 3 E' richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere c), l), m), n), o), q) del precedente comma 2.1		CF1	X	

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTOGR AFATO	
	La fascia B (Tevere)	<p>NORME - ART. 29</p> <p>1 Nella fascia B il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.</p> <p>2 Nella fascia B, sono ammessi:</p> <p>a) tutti gli interventi già consentiti nella fascia A di cui all'art. 28 anche con aumento di volume e ampliamento e modifica delle destinazioni d'uso;</p> <p>...omissis...</p> <p>c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte in sede di autorizzazione;</p> <p>...omissis...</p> <p>3. Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi già previsti dal comma 3 dell'articolo 28. In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra per la verifica delle condizioni idrauliche di seguito esposte.</p> <p>Gli interventi sono realizzati in condizione di sicurezza idraulica ed in modo da non costituire significativo ostacolo al libero deflusso e /o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o riduzione delle condizioni di rischio idraulico e coerentemente con la pianificazione degli interventi di protezione civile.</p>		CF2	X	
	Disciplina dell'attività estrattiva	<p>NORME - ART. 29</p> <p>2 Le Regioni, all'interno delle fasce fluviali preventivamente definite con la procedura di cui all'allegato "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio" censiscono le attività di cava in esercizio e gli impianti di prima lavorazione del materiale estratto e disciplinano le condizioni, i modi ed i termini per l'esercizio ed il proseguimento delle attività.</p>		CD		

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTO GRAFA TO	
DIFESA DEL SUOLO	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE (UOM: ITSNP01) (Approvato dal Comitato Istituzionale Integrato il 3 marzo 2016)					
	Area omogenea AO8 (<i>Bacino del Paglia</i>) - ARS	AO 8.1 Bacino del Paglia dalle sorgenti alla confluenza in Tevere (Ricadono in R3 390.811 mq di aree estrattive)		CF1	X	
	Area omogenea AO8 (<i>Bacino del Paglia</i>) - RIQ	AO 8.1 Bacino del Paglia dalle sorgenti alla confluenza in Tevere (Ricadono in R3 390.811 mq di aree estrattive)		CF1	X	
	Area omogenea AO8 (<i>Bacino del Chiani</i>) - ARS	AO 8.2 Bacino del Chiani dalle sorgenti alla confluenza in Paglia Ricadono in R3 661.240 mq di aree estrattive (comuni di Pieve S. Stefano, Anghiari, S. Sepolcro, Monterchi, Arezzo, Cortona)		CF1	X	
	Area omogenea AO8 (<i>Bacino del Chiani</i>) - RIQ	AO 8.2 Bacino del Chiani dalle sorgenti alla confluenza in Paglia Ricadono in R3 661.240 mq di aree estrattive (comuni di Pieve S. Stefano, Anghiari, S. Sepolcro, Monterchi, Arezzo, Cortona)		CF1	X	
	Area omogenea AO9 (<i>Bacino dell'Alto Tevere</i>) - ARS	AO 9.1 Bacino dell'Alto Tevere		CF1	X	
	Area omogenea AO9 (<i>Bacino dell'Alto Tevere</i>) - RIQ	AO 9.1 Bacino dell'Alto Tevere		CF1	X	

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTO GRAFA TO	
PIANO STRALCIO “ASSETTO IDROGEOLOGICO” DEL BACINO DEL FIUME MAGRA E DEL TORRENTE PARMIGNOLA (Modificate con D.C.I. n° 3 del 29/06/2016)						
DIFESA DEL SUOLO	Assetto idrogeologico a scala di bacino (<i>Magra</i>)	NORME DI PIANO - ART. 6 - punto 6 Nelle aree di piana fociva e costiera, tutti gli interventi suscettibili di determinare un apprezzabile impatto sulla falda acquifera e sulla dinamica fluviale devono adottare scelte progettuali ed ogni possibile accorgimento tecnico e costruttivo al fine di evitare effetti negativi in relazione alla salinizzazione della falda e all'intrusione del cuneo salino		CD		
	Asportazione di sedimenti da alvei ed aree inondabili (<i>Magra</i>) “Fascia di riassetto fluviale”	NORME DI PIANO - ART. 10, punto 3 Si possono asportare sedimenti dalle aree perimetrate come “Fascia di riassetto fluviale” per interventi strutturali di laminazione a patto che ciò si configuri come cava di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di interesse statale	E1		X	
	Asportazione di sedimenti da alvei ed aree inondabili (<i>Magra</i>) Aree perimetrate come “inondabili per eventi con Tr fino a 200 anni”	NORME DI PIANO - ART. 10, punto 4 L'asportazione di sedimenti dalle aree perimetrate come “inondabili per eventi con Tr fino a 200 anni”, nelle aree esterne all'alveo ed alla Fascia di riassetto fluviale, dove individuata, è consentita una tantum solo nel caso di interventi che comportino l'asportazione di un volume di sedimenti massimo pari a 5000 mc e interessino una superficie massima fino a 5000 mq e che prevedano la risistemazione in loco dei sedimenti asportati	E1		X	
	Pericolosità geomorfologica molto elevata (PG4) (<i>Magra</i>)	NORME - DISCIPLINA DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO ART. 13 punto 2 lettera c): Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG4) sono consentite le attività di cava a condizione che interessino aree ricomprese nei vigenti piani di settore e si configurino come interventi di sistemazione e bonifica dei dissesti in atto ART. 13 punto 2 lettera e): Sono consentiti interventi di trasformazione morfologica del terreno non configurabili come opere di mitigazione della pericolosità, bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e delle aree in dissesto se inferiori a 3000 mq e comunque non superiori a 300 mc. Se superiori a tali limiti, gli stessi sono consentiti previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'AdB dietro presentazione di idonea documentazione tecnica		CF1	X	

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTO GRAFA TO	
DIFESA DEL SUOLO	PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DEL BACINO REGIONALE TOSCANA NORD					
	Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.M.E) <i>(PAI Bacino Regionale Toscana Nord)</i>	NORME - ART.13 Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.		CD	X	
	Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.E) <i>(PAI Bacino Regionale Toscana Nord)</i>	NORME DI PIANO - ART.14 Nelle aree P.F.E. sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del presente Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.		CD	X	

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTO GRAFA TO	
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DEL BACINO REGIONALE TOSCANA COSTA						
DIFESA DEL SUOLO	<p>Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.M.E)</p> <p><i>(PAI Bacino Regionale Toscana Costa)</i></p>	<p>NORME - ART.13</p> <p>Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.</p> <p>Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.</p>		CD	X	
	<p>Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.E)</p> <p><i>(PAI Bacino Regionale Toscana Costa)</i></p>	<p>NORME - ART.14</p> <p>Nelle aree P.F.E. sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del presente Piano di Assetto Idrogeologico.</p> <p>Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.</p> <p>I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.</p> <p>Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.</p> <p>Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.</p>		CD	X	

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTO GRAFA TO	
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DEL BACINO REGIONALE TOSCANA OMBRONE						
DIFESA DEL SUOLO	<p>Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.M.E)</p> <p><i>(PAI Bacino Regionale Toscana Ombrone)</i></p>	<p>NORME - ART.13</p> <p>Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.</p> <p>Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.</p>		CD	X	
	<p>Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.E)</p> <p><i>(PAI Bacino Regionale Toscana Ombrone)</i></p>	<p>NORME - ART.14</p> <p>Nelle aree P.F.E. sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e elevare, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del presente Piano di Assetto Idrogeologico.</p> <p>Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.</p> <p>I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.</p> <p>Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.</p> <p>Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.</p>		CD	X	

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTO GRAFA TO	
DIFESA DEL SUOLO	PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)					
	<p>Aree a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana. (P.F.4)</p> <p>(Bacino Fiume Arno)</p>	<p>NORME - Art.10</p> <p>Nelle aree P.F.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti, purché nel rispetto del buon regime delle acque:</p> <p>a. interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;</p> <p>b. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;</p> <p>c. interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la manutenzione delle opere di consolidamento;</p> <p>d. interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;</p> <p>e. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;</p> <p>f. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico urbanistico, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;</p> <p>g. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.</p> <p>h. nuovi interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico, non diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente realizzate le opere funzionali al consolidamento e alla bonifica del movimento franoso previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità di tali interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati.</p>		CF2	X	

	<p>Aree a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana. (P.F.3)</p> <p>(Bacino Fiume Arno)</p>	<p>NORME - Art.11</p> <p>Nelle aree P.F.3 sono consentiti, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area.</p> <p>I nuovi interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui all'art.10 sono consentiti a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal nuovo intervento, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell'area. Nel caso di frane quiescenti, qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità.</p>		CD	X	
	<p>Compatibilità delle attività estrattive nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata ed elevata e nelle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante</p> <p>(Bacino Fiume Arno)</p>	<p>NORME DI PIANO - Art.18</p> <p>Nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica l'attività estrattiva è consentita, nel rispetto di quanto previsto dai Piani regionali per le attività estrattive vigenti e dal Piano di bacino, stralcio relativo alle "Attività Estrattive (Fabbisogno materiali litoidi e cave)", a condizione che non aumenti la pericolosità delle aree interessate. Fermo quanto stabilito dal Piano di bacino, stralcio relativo alle "Attività Estrattive (Fabbisogno materiali litoidi e cave)", nelle aree P.I.4, P.I.3, P.F.4, P.F.3 e P.F.2 l'Autorità di bacino esprime un parere sulla compatibilità dell'attività estrattiva con gli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI.</p>		CD		

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTO GRAFA TO	
DIFESA DEL SUOLO	PGRA – PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI – DISTRETTO APPENNINO SETTENTRIONALE					
	<p>Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3)</p> <p><i>PGRA (Appennino Sett.)</i></p>	<p>NORME - Art. 7</p> <p>1. Nelle aree P3, per le finalità di cui all'art. 1 sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.</p> <p>2. Nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1, <u>l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito elencati</u>, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone:</p> <p>a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e misure previste dal PGA;</p> <p>b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini;</p> <p>c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico;</p> <p>d) nuovi interventi relativi alla rete infrastrutturale primaria, se non diversamente localizzabili;</p> <p>e) nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi; nonché interventi di ampliamento, di ristrutturazione di tali impianti e infrastrutture.</p> <p>Art. 8 - Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio</p> <p>1. Fermo quanto previsto all'art. 7 e all'art. 14 comma 8, nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:</p> <p><u>a) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché le destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo – sportive;</u></p> <p>b) sono da evitare le previsioni e le realizzazioni di nuove edificazioni, salvo che non siano possibili localizzazioni alternative. In ogni caso, le previsioni di nuova edificazione non diversamente localizzabili sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.</p> <p>c) le previsioni e realizzazioni di interventi di ristrutturazione urbanistica sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.</p>		CF2	X	

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTO GRAFA TO	
	<p>Aree a pericolosità da alluvione media (P2)</p> <p><i>PGRA (Appennino Sett.)</i></p>	<p>NORME - ART.9</p> <p>1. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo e al successivo art. 10.</p> <p>2. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1, l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone:</p> <p>a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e misure previste dal PGA;</p> <p>b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini;</p> <p>c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico;</p> <p>d) nuovi interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e alla rete infrastrutturale primaria;</p> <p>ART. 10 - Indirizzi per gli strumenti governo del territorio</p> <p>1. Fermo quanto previsto all'art. 9 e all'art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:</p> <p>f) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica;</p> <p>g) le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;</p> <p>h) sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non diversamente localizzabili;</p> <p>i) le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.</p>		CF2	X	

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CARTO GRAFA TO	
	Gestione delle aree di contesto fluviale <i>PGRA (Appennino Sett.)</i>	<p>NORME - ART. 15 Indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale</p> <p>1. La mappa delle aree di contesto fluviale di cui all'art. 6 definisce per il reticolo idraulico principale individuato all'art.5 le aree di particolare interesse ai fini della gestione del rischio idraulico, della tutela del buon regime dei deflussi, della salvaguardia delle peculiarità ambientali storico-culturali e paesaggistiche connesse con il reticolo idraulico.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto nella sezione I del presente capo ed eventuali ulteriori normative di settore, nelle aree di contesto fluviale del reticolo idraulico principale, per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:</p> <p>a) <i>favorire il mantenimento, riqualificazione e lo sviluppo dei sistemi fluviali, delle destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo-sportive, in coerenza con la funzione idraulica e di salvaguardia ambientale dell'area e senza pregiudicare l'assetto ecologico del reticolo esistente;</i></p> <p>b) <i>incentivare forme di salvaguardia e di tutela, con particolare riguardo alle aree di pregio ambientale, paesaggistico, storico-culturale e alle zone ad esse contermini; a tal fine devono essere incentivate e sviluppate forme di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua, delle sponde, delle fasce e della vegetazione ripariale e delle aree limitrofe, rivolte al rispetto delle caratteristiche sopra indicate anche attraverso il ricorso al contratto di fiume di cui all'art. 21;</i></p> <p>c) <i>incentivare forme di intervento che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e il mantenimento e lo sviluppo degli spazi aperti.</i></p> <p>3. Gli interventi su edifici esistenti che ricadono in aree di contesto fluviale, nonché gli interventi di recupero di manufatti di valore storico-culturale legati alla risorsa idrica, sono da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 del presente articolo e in coerenza con gli indirizzi espressi all'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 21.</p> <p>4. La mappa delle aree di contesto fluviale è riesaminata e, se del caso, aggiornata dall'Autorità di bacino secondo le scadenze di cui alla direttiva 2007/60/CE e al d.lgs. n. 49/2010.</p> <p>5. I Comuni, anche di concerto tra loro, con il supporto dell'Autorità di bacino e della Regione, possono procedere all'individuazione di aree di contesto fluviale lungo il reticolo idraulico secondario definito all'art.5</p> <p>6. Tali aree sono trasmesse, secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato 3, all'Autorità di bacino che provvederà ad integrarle nella mappa delle aree di contesto fluviale di cui all'art. 6.</p> <p>7. Le modifiche di cui ai commi precedenti sono approvate dall'Autorità di bacino</p>		CF1	X	

ANALISI DI AMBITO	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND.	CART.	
AMBIENTE	PARCHI NAZIONALI	<p>Legge 394/1991 e smi: artt. 8 e 11 c.3 Art. 11 <i>3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:</i> <i>(...);</i> <i>b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;</i></p> <p>PIT/PPR: Disciplina, Art. 11.3 – Prescrizioni <i>a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse:</i> <i>2 - l'apertura di nuove cave e miniere salvo quanto previsto alla lettera c);</i> <i>b- Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:</i> <i>3 - l'apertura di nuove cave e miniere o l'ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali fatto salvo quanto previsto alla lettera c.</i> <i>c - Per le attività estrattive ricadenti all'interno dei territori di protezione esterna del Parco delle "Alpi Apuane" (Aree Contigue di Cava), nel rispetto dell'art. 17 della Disciplina del Piano, e di quanto specificato all'Allegato 5, vigono le seguenti ulteriori norme: (.....)</i></p>	E1		X	
	AREE CONTIGUE DEI PARCHI NAZIONALI	<p>Legge 394/1991 e smi: art. 32 Art. 32 <i>1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.</i></p> <p>PIT/PPR: Disciplina, Art. 11.3 – Prescrizioni (VEDI SOPRA)</p>		CF2	X	
	PARCHI REGIONALI	<p>L.R. 30/2015: Artt. 3 e 18 Art. 18 <i>1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della città metropolitana o dei comuni.</i> <i>(...)</i> <i>3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 22, comma 6, della l. 394/1991</i></p> <p>PIT/PPR: Disciplina, Art. 11.3 – Prescrizioni (VEDI SOPRA)</p>	E1		X	

	AREE CONTIGUE DEI PARCHI REGIONALI	<p>L.R. 30/2015: Art. 55 <i>Art. 55</i> <i>2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, lettera b), le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco ai sensi dell'articolo 27.</i></p> <p>PIT/PPR: Disciplina, Art. 11.3 – Prescrizioni (VEDI SOPRA)</p>		CF2	X	
	AREA CONTIGUA PARCO DELLE ALPI APUANE	<p>L.R. 65/97 modificata dalla LR 30/2015</p> <p><i>Art. 14</i> - Piano per il parco 1. Abrogato. 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 21 , il piano individua i perimetri entro cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Il piano per il Parco può prevedere l'estrazione di dolomia al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetraio e delle acciaierie. Le zone di cui sopra fanno parte dell'area contigua del Parco; la relativa normativa è immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse. 3. Il piano ha efficacia di dichiarazione di utilità, urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti. 4. Per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di cava di cui al comma 2, il piano per il Parco detta, per le altre materie di cui all' art. 32 , comma 1, L. n. 394/1991 , specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane; il perimetro dell'area contigua e le relative direttive sono stabilite d'intesa con le Amministrazioni provinciali al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza. <i>Art. 16</i> - Regolamento del Parco 1. Abrogato. 2. Il regolamento, disciplina le modalità di escavazione da applicarsi nell'area contigua del Parco, ai sensi del comma 2 dell' art. 14 , nonché le modalità delle risistemazioni ambientali collegate alle attività di cava, anche cessate ed all'assetto delle conseguenti discariche.</p>	E1		X	
	RISERVE NATURALI STATALI	<p>Legge 394/1991 e smi: artt. 8, 11, 17 <i>Art. 17 - Riserve naturali statali</i> 1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono vietati in particolare: a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi; (...)</p> <p>PIT/PPR: Disciplina, Art. 11.3 – Prescrizioni (VEDI SOPRA)</p>	E1		X	

RISERVE NATURALI REGIONALI ED EX PROVINCIALI	<p>L.R. 30/2015: Artt. 4 e 48 Art. 48 1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 49, sono vietate: a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della l. 394/1991 ; b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e discariche.</p> <p>PIT/PPR: Disciplina, Art. 11.3 – Prescrizioni (VEDI SOPRA)</p>	E1		X	
AREE CONTIGUE DELLE RISERVE REGIONALI	<p>L.R. 30/2015: Art. 55 Art. 55 3. Le aree contigue alle riserve naturali regionali sono individuate dalla Regione ai sensi dall'articolo 46, comma 1, lettera b) e dall'articolo 49, comma 2, lettera a). La disciplina di tali aree è individuata nel regolamento della riserva naturale regionale ai sensi dell'articolo 49.</p> <p>PIT/PPR: Disciplina, Art. 11.3 – Prescrizioni (VEDI SOPRA)</p>		CF2	X	
PARCHI PROVINCIALI	<p>L.R. 30/2015: Art. 113 4) Fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2, restano fermi le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della l.r. 49/1995, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa l.r. 49/1995. 5) Fino alla scadenza del termine previsto al comma 1, ai parchi provinciali e alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 49/1995. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.</p>	CFE		X	
ZPS	<p>Direttiva Uccelli 79/409/CEE: art. 1 e 3 D.M. 184 del 17/10/2007: art. 5 1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti: n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, e' consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;E2 vedi anche DGR 454/2008</p>	E1		X	

ZPS/ZSC (SIC)	DGR1223/2015		CFE	X	
AREE SIC/ZSC	Direttiva Habitat 92/43/CEE: art. 6 cc 3 e 4 art. 5 e 77 della I.R. 30/2015 Art. 77. Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000		CF1	X	
<p>ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE (CONVENZIONE DI RAMSAR)</p> <p><small>LE ZONE UMIDE INCLUSE NELL'ELENCO PREVISTO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 MARZO 1976, N. 448 (ART. 142 COMMA 1 LETT. I) DEL CODICE)</small></p>	<p>Convenzione firmata il 02/02/1971 DPR 448/196 e DPR 184/1987</p> <p>L.R. 30/2015: Art. 76</p> <p>1) Le zone umide di importanza internazionale cui all'articolo 8 incluse nell'elenco previsto dal d.p.r. 448/1976 e tutelate ai sensi dell' articolo 142, comma 1, lettera i) del d.lgs. 42/2004 , sono rappresentate nel PIT che determina obiettivi, direttive e prescrizioni d'uso finalizzate a garantirne la conservazione dei caratteri distintivi e, compatibilmente con questi, la valorizzazione.</p> <p>3) Gli strumenti di governo del territorio garantiscono la conservazione delle zone umide di importanza internazionale ricadenti all'esterno del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.</p> <p>4) Le zone umide di importanza internazionale ricadenti all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono disciplinate dagli specifici strumenti di pianificazione e gestione.</p> <p>PIT/PPR - CAPO VI art. 17 - Norme Generali CAPO VI - Articolo 17 - Norme generali</p> <p>13. Le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono interferire in modo significativo con:</p> <p>(.....)</p> <p>d) zone umide Ramsar.</p> <p>- Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elab 8b del PIT art. 14.3 - Prescrizioni</p> <p>a - Non sono ammessi i seguenti interventi:</p> <p>1 . la bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo, ad eccezione delle operazioni di gestione e manutenzione degli impianti di acquacoltura;</p> <p>2 - le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;</p>		CFE	X	

	<p>GEOTOPPI DI IMPORTANZA REGIONALE (G.I.R.)</p>	<p>D.C.R.T. n. 26 del 11/03/2014</p> <p>L.R. 30/2015: Art. 117, comma 3: <i>Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, lettera a), restano fermi gli habitat individuati nell'allegato A della del. Consiglio regionale 11 marzo 2014, n. 26 (Individuazione dei geotopi di importanza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 . Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "), ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 56/2000.</i></p> <p>PIT/PPR - CAPO VI art. 17 - Norme Generali CAPO VI - Articolo 17 - Norme generali 13. Le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono interferire in modo significativo con: a) emergenze geomorfologiche, geositi puntuali e lineari e sorgenti; (...)</p>		<p>CFE</p>	<p>X</p>	
--	--	--	--	------------	----------	--

	AREE BOScate	<p>1) (PIT/PPR) - I TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI, ANCORCHÈ PERCORSI O DANNEGGIATI DAL FUOCO, E QUELLI sottoposti a vincolo di rimboscimento DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI - ARTICOLO 2, COMMI 2 E 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 227. (ART.142. C.1, LETT. G, CODICE)</p> <p>Art. 12.3. Prescrizioni a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che: 1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; 2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle); 3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico. b - Non sono ammessi: 1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile</p> <p>2) Piano stralcio "Assetto Idrogeologico" del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola (MODIFICATE CON D.C.I. N° 3 DEL 29/06/2016)</p> <p>NORME DI PIANO Art. 6 Assetto idrogeologico a scala di bacino punto 2 lettera a). La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita nei casi e modi previsti dalla normativa di settore vigente in funzione della riqualificazione idrogeologica dei versanti</p>		CF1	X	
Sir		<p>D.C.R.T. 26 del 11/03/2014</p> <p>L.R. 30/2015: Norme di salvaguardia - art. 116 comma 4: <i>Fino all'istituzione delle aree protette di cui al comma 2, lettera b), restano fermi i siti di interesse regionale individuati dall'allegato D della l.r. 56/2000 , ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla medesima legge.</i></p>		CF2	X	

ANPIL – AREE NATURALI DI INTERESSE LOCALE	<p>L.R. 30/2015: Art. 113</p> <p>4) Fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2, restano fermi le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della l.r. 49/1995, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa l.r. 49/1995.</p> <p>5) Fino alla scadenza del termine previsto al comma 1, ai parchi provinciali e alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 49/1995. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.</p>		CF1	X	
PAER	<p>L.R. 14/2007</p> <p>Piano PAER approvato con D.C.R. n. 10/2015</p> <p>Per l'obiettivo della tutela della biodiversità vengono individuati target contenenti misure di intervento riguardanti il settore estrattivo.</p> <p>In particolare target 6, 12, 14 contengono obiettivi per la riduzione dei siti estrattivi e minerari in aree di elevato ambiente naturalistico</p>		CD		
ALBERI MONUMENTALI	<p>L.10/2013 - art. 7</p> <p>L.R. 60/98; L.R. 30/2015, art. 100:</p> <p>1) Gli atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 della l.r. 65/2014, il piano ed il regolamento per il parco e il regolamento della riserva prevedono adeguate misure e prescrizioni volte a preservare e valorizzare gli alberi monumentali presenti nel proprio territorio, in particolare mediante l'apposizione di vincoli di inedificabilità delle aree circostanti fino ad una superficie pari ad almeno il doppio dell'area di insidenza della chioma.</p>		CFE		
RISCHIO AMIANTO (rocce ofiolitiche)	<p>L.R. 51/2013 - Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative</p> <p>Art. 1 Oggetto e finalità. Il piano regionale di tutela dall'amianto, in attuazione delle strategie di intervento del programma regionale di sviluppo (PRS) in tema di protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell'ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. <u>Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.</u></p> <p>(PIT/PPR) - INVARIANTI STRUTTURALI Invariante I - "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", (L'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio).</p> <p>SISTEMA MORFOGENETICO COLLINA SULLE OFIOLITI</p> <p>Tutelare e conservare i peculiari caratteri geomorfologici e paesaggistici degli affioramenti di ofioliti</p>		CF1	X	

	AREE PERCORSE DAL FUOCO	<p>L.R. 39/2000 e smi</p> <p><i>Art. 43 - Divieti di trasformazione</i></p> <p><i>2. È altresì vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, secondo quanto previsto dall' articolo 76 , comma 5.</i></p> <p><i>5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata: (...)</i></p> <p>b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.</p>	E1			
	VINCOLO IDROGEOLOGICO	<p>R.D. 3267/1923 L.R. 39/2000</p>		CD	X	
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO	<p>L.R. n. 20 /1984, artt. 3 e 4</p> <p><i>Art. 3 - Istituzione del Catasto Regionale</i></p> <p><i>Al fine di assicurare la conservazione di cavità sotterranee di particolare interesse, è istituita una sezione speciale del Catasto, nella quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che assumano specificità per la rilevanza e la rarità del valore espressi. Le deliberazioni con le quali le grotte e le aree carsiche sono iscritte nella sezione speciale sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.</i></p> <p><i>Art. 5 - Normativa per le grotte e aree carsiche iscritte nella sezione speciale del Catasto</i></p> <p><i>Per assicurarne una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nella sezione speciale del Catasto sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserire quale variante allo strumento urbanistico.</i></p> <p>(PIT/PPR) - INVARIANTI STRUTTURALI</p> <p>Invariante I - "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", (L'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio).</p> <p>DOC_ SISTEMA MORFOGENETICO DORSALE CARBONATICA</p> <p>Strutture al nucleo di rilievi antiformi e monoclinali, generalmente interessate da sollevamento quaternario molto elevato.</p> <p>conservare i caratteri geomorfologici del sistema che sostiene paesaggi di elevata naturalità e valore paesaggistico, sia epigei che ipogei; prevenire l'interferenza tra le attività estrattive esistenti e i sistemi carsici ipogei; salvaguardare il sistema evitando l'apertura di nuove attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti;</p>		CFE	X	

	AREE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	<p>Regio Decreto 523/1904: art. 96</p> <p>Reticolo idraulico individuato ai sensi della L.R. 79/2012 ultimo aggiornamento 21/12/2016</p> <p>L.R. 21/2012, Art. 1: Tutela dei corsi d'acqua <i>1. Non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79</i></p>	E1		X	
	CENSIMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA	L.R. 79/2012, art. 22, lett.i		CFE	X	
	Zone di tutela assoluta per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	D.Lgs. 152/2006 e smi: art. 94, comma 3	E1		X	
	Zone di rispetto per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	<p>D.Lgs. 152/2006 e smi: art. 94, commi 4, 5, 6</p> <p><i>Art. 94 comma 4: sono vietati l'insediamento e lo svolgimento delle seguenti attività: - lettera f) apertura di cave <u>che possono essere in connessione con la falda.</u></i></p>		CF1	X	

	<p>Zone di protezione per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano</p>	<p>D.Lgs. 152/2006 e smi: art. 94, commi 7, 8 Art. 94 <i>7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.</i> <i>8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:</i></p> <p style="margin-left: 40px;">a) aree di ricarica della falda; b) emergenze naturali ed artificiali della falda; c) zone di riserva</p>		CD		
	<p>ZONA DI RISPETTO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI</p>	<p>L.R. 38/2004, art. 18 , comma 1 lettera a) e comma 2 - aree di salvaguardia</p> <p><i>1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sono stabilite aree di salvaguardia da individuarsi mediante specifica indagine idrogeologica distinte in:</i> a) <u>zone di rispetto</u>, costituite da una superficie territoriale minima indispensabile a garantire la certezza di difesa da agenti inquinanti; (Comuni) (...)</p> <p><i>2. Le zone di cui al comma 1, lett. a) sono individuate dal comune competente, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere. (...) Le zone di rispetto sono quindi indicate nel provvedimento di concessione o di rinnovo della concessione.</i></p>		CF1	X?	
	<p>ZONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI</p>	<p>L.r. 38/2004 e smi: art. 18, comma 1 lettera b) e comma 3</p> <p><i>1.</i> b) <u>zone di protezione ambientale</u> della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale, costituite dagli ambiti dei bacini imbriferi relativi alle aree di ricarica delle falde. (Province) (...)</p> <p><i>3. Le zone di cui al comma 1, lett. b) sono individuate dalle province, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento (PTC), ovvero con apposita variante ad esso, ed in conformità con le prescrizioni del piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione. A tal fine, il PTC stabilisce obiettivi e parametri riferiti alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale; il PTC stabilisce, altresì, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2005 , i criteri relativi all'uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree individuate, formulando specifiche prescrizioni.</i></p>		CD	X?	

	AREA DI CONCESSIONE PER LE ACQUE MINERALI E TERMALI	L.r. 38/2004 e smi: artt. 2, 3, 14 e 15 <i>Art. 2 - Natura dei beni</i> <i>1. Le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.</i> DPGR 11/r del 24-3-2009	E1		X?	
	USO DEL SUOLO Elementi ostativi da analisi della Copertura uso del suolo	111 tessuto continuo 112 tessuto discontinuo 121 - Aree industriali, commerciali e servizi pubblici e privati 122 - Reti stradali, ferroviarie ed infrastrutture tecniche 1211 Depuratori 1212 Impianto fotovoltaico 124 - Aeroporti Classe 1411 - Cimitero Classe 142 - Aree ricreative e sportive Acque interne		CFE	X	
	USO DEL SUOLO Elementi condizionanti da analisi della Copertura uso del suolo	1121 Pertinenza abitativa edificato sparso 133 - Cantieri, edifici in costruzione 2101 - Serre 2102 - Vivai 213 - Risaie 221 - Vigneti 222 - Frutteti 2221 - Arboricoltura 223 - Oliveti		CF1	X	

AMBITO DI ANALISI	PIANO DI RIFERIMENTO/ TEMATISMO	DISCIPLINA	OSTAT.	COND. F/D	CART.	
PAESAGGIO	(PIT/PPR) SITI UNESCO	DISCIPLINA DI PIANO - Art. 15, c.3 Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire per i Siti Unesco misure di salvaguardia e di utilizzazione volte a:..... l) escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate possono compromettere la conservazione e la percezione dei Siti		CF1		
		DISCIPLINA DI PIANO - Art. 15, c.3 Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire per i Siti Unesco misure di salvaguardia e di utilizzazione volte a:..... m) promuovere il recupero paesaggistico delle cave dismesse anche attraverso progetti integrati di riutilizzo delle stesse ad altre funzioni, con valore paesaggistico e culturale		CD		
	(PIT/PPR) Fon_SISTEMA MORFOGENETICO FONDOVALLE Pianure alluvionali	INVARIANTI STRUTTURALI Invariante I - "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", (L'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio). Consumo di suolo e presenza di siti estrattivi abbandonati e allagati tendono ad aumentare il rischio di inquinamento delle falde. Il Fondovalle è luogo tipico di realizzazione delle casse di espansione. - limitare il consumo di suolo per ridurre l'esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.		CD	X	
(PIT/PPR) PPE_SISTEMA MORFOGENETICO PIANURA PENSILE Argini naturali di fiumi maggiori ad alto tasso di deposizione	INVARIANTI STRUTTURALI Invariante I - "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", (L'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio). Argini naturali di fiumi maggiori ad alto tasso di deposizione, tipici dei bacini idrografici toscani, e dossi alluvionali, costituiti da alvei abbandonati. Le caratteristiche dei depositi della Pianura Pensile sono tali da originare notevoli richieste di utilizzazione estrattiva, con frequenti siti abbandonati. Nella Pianura Pensile, la falda acquifera è alimentata per via sotterranea, ma è facilmente soggetta a prelievi eccessivi, ed è messa a rischio di inquinamento dalle acque di drenaggio degli insediamenti e dalle numerose cave di inerti grossolani, spesso non ripristinate dopo l'abbandono o trasformate in laghi permanenti. - Limitare il consumo di suolo per ridurre l'esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche; - mantenere e ripristinare le reti di drenaggio superficiale.		CD	X		

<p>(PIT/PPR)</p> <p>Cca_SISTEMA MORFOGENETICO COLLINA CALCAREA</p> <p>Rilievi antiformi, secondariamente sinformi,</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI Invariante I - "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", (L'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio).</p> <p>Rilievi antiformi, secondariamente sinformi, sia di antico sollevamento che interessati da sollevamento neo- quaternario. Salvaguardare i caratteri quantitativi e qualitativi delle risorse idriche anche limitando l'impermeabilizzazione del suolo . Perseguire la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica nell'attività estrattiva e nei relativi piani di ripristino .</p>			CF1	X	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>MOC_SISTEMA MORFOGENETICO MONTAGNA CALCAREA</p> <p>Rilievi antiformi e monoclinali</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI Invariante I - "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", (L'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio).</p> <p>Rilievi antiformi e monoclinali, interessati da significativo sollevamento quaternario, anche in relazione alle manifestazioni della Provincia Magmatica Toscana. conservare i caratteri geomorfologici del sistema che sostiene paesaggi di elevata naturalità e valore paesaggistico, sia epigei che ipogei; salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, limitando l'impermeabilizzazione del suolo, l'espansione degli insediamenti e delle attività estrattive; Perseguire la compatibilità ambientale.</p>			CF1	X	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>DOC_SISTEMA MORFOGENETICO DORSALE CARBONATICA</p> <p>Strutture al nucleo di rilievi antiformi e monoclinali</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI Invariante I - "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", (L'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio).</p> <p>Strutture al nucleo di rilievi antiformi e monoclinali, generalmente interessate da sollevamento quaternario molto elevato. conservare i caratteri geomorfologici del sistema che sostiene paesaggi di elevata naturalità e valore paesaggistico, sia epigei che ipogei; prevenire l'interferenza tra le attività estrattive esistenti e i sistemi carsici ipogei; salvaguardare il sistema evitando l'apertura di nuove attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti; Salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.</p>			CF1	X	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>MAR_SISTEMA MORFOGENETICO MARGINE</p> <p>Conoidi alluvionali terrazzate e terrazzi alluvionali alti.</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI Invariante I - "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", (L'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio).</p> <p>Limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche Evitare estesi rimodellamenti delle morfologie Favorire una gestione agricola che tenga conto dello scarso potenziale naturale dei suoli e della necessità di tutela delle falde acquifere.</p>			CF1	X	

<p>(PIT/PPR)</p> <p>DOV SISTEMA MORFOGENETICO DORSALE VULCANICA</p> <p>Apparato vulcanico del Monte Amiata, in senso stretto</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI</p> <p>Invariante I - “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”, (L’insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio).</p> <p>Salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche limitando l'impermeabilizzazione del suolo, l'espansione degli insediamenti e delle attività estrattive;</p> <p>tutelare le coperture forestali con un'utilizzazione sostenibile per prevenire la perdita di stabilità dei versanti ripidi e per incrementare la protezione del suolo e il valore ecologico</p>		<p>CD</p>	<p>X</p>	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>ECOSISTEMI FORESTALI</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI</p> <p>Invariante II - “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, (L’insieme degli elementi di valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici)</p> <p>Nodo forestale primario</p> <p>Mantenimento e miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali attraverso la conservazione dei nuclei forestali a maggiore maturità e complessità strutturale, la riqualificazione dei boschi parzialmente degradati</p> <p>Corridoi ripariali</p> <p>Riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale.</p>		<p>CF1</p>		
<p>(PIT/PPR)</p> <p>ECOSISTEMI AGROPASTORALI</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI</p> <p>Invariante II - “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, (L’insieme degli elementi di valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici)</p> <p>Mantenimento dell’attuale superficie degli habitat prativi, di brughiera e delle torbiere montane e miglioramento del loro stato di conservazione, anche attraverso l’aumento dei livelli di compatibilità delle attività turistiche, estrattive (in particolare nelle Alpi Apuane), delle infrastrutture, degli impianti eolici e dei complessi sciistici.</p> <p>Matrice agroecosistemica collinare</p> <p>Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato diffuso e delle infrastrutture.</p> <p>Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi.</p> <p>Mantenimento e/o recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria.</p> <p>Agroecosistema frammentato attivo</p> <p>Mantenimento e/o recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria.</p>		<p>CF1</p>		
<p>(PIT/PPR)</p> <p>ECOSISTEMI RUPESTRI E CALANCHIVI</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI</p> <p>Invariante II - “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, (L’insieme degli elementi di valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici)</p> <p>Aumento dei livelli di compatibilità ambientale delle attività estrattive e minerarie, con particolare riferimento all'importante emergenza degli ambienti rupestri delle Alpi Apuane e ai bacini estrattivi individuati come Aree critiche per la funzionalità delle rete (diversi bacini estrattivi apuani, bacini estrattivi della pietra serena di Firenzuola, del marmo della Montagnola Senese, ecc.). Riqualificazione naturalistica e paesaggistica dei siti estrattivi e minerari abbandonati e delle relative discariche. Tutela dell’integrità dei paesaggi carsici superficiali e profondi.</p>		<p>CF1</p>		

<p>(PIT/PPR)</p> <p>4- SEMINATIVI SEMPLIFICATI IN AREE A BASSA PRESSIONE INSEDIATIVA</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI INVARIANTE IV - "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali" (L'insieme degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali) A) MORFOTIPI COLTURE ERBACEE</p>	<p>Principale indicazione per questo morfotipo è conciliare la conservazione di una maglia agraria di dimensione media con un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio attraverso, anche: Il mantenimento della vegetazione e delle siepi che corredano i bordi dei campi svolgendo una funzione di strutturazione morfologica e percettiva, di diversificazione ecologica e di barriera frangivento per le colture; l'introduzione di nuovi elementi vegetali nei punti in cui la maglia agraria ne risulta maggiormente sprovvista; la manutenzione, il recupero e il ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie presenti</p>		<p>CD</p>	<p>X</p>	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>5- SEMINATIVI SEMPLICI A MAGLIA MEDIO-AMPIA DI IMPRONTA TRADIZIONALE</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI INVARIANTE IV - "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali" (L'insieme degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali) A) MORFOTIPI COLTURE ERBACEE</p>	<p>Tutelare il rapporto tra sistema insediativo rurale storico e paesaggio agrario: Evitando alterazioni dell'integrità morfologica dei nuclei; preservando la permanenza delle corone di oliveti o di colture tradizionali che contornano alcuni dei nuclei storici, li caratterizzano come punti nodali del sistema insediativo e ne sottolineano la presenza; preservare - nei contesti in cui sono storicamente presenti - siepi, alberature, lingue e macchie boscate, che costituiscono la rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica e incentivarne la ricostituzione nei territori che ne risultano scarsamente equipaggiati</p>		<p>CF1</p>	<p>X</p>	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>6-SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI INVARIANTE IV - "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali" (L'insieme degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali) A) MORFOTIPI COLTURE ERBACEE</p>	<p>Conservazione degli elementi e delle parti dell'infrastruttura rurale storica ancora presenti (siepi, filari arborei e arbustivi, alberi isolati e altri elementi di corredo della maglia agraria; viabilità podereale e interpodereale; sistemazioni idraulico-agrarie di piano); il miglioramento del livello di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica della maglia deisistemazioni idraulico-agrarie di piano; la ricostituzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua (per es. di vegetazione riparia) con funzioni di strutturazione morfologico-percettiva del paesaggio agrario e di miglioramento del livello di connettività ecologica</p>		<p>CF1</p>	<p>X</p>	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>7- SEMINATIVI A MAGLIA FITTA DI PIANURA O FONDOVALLE</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI INVARIANTE IV - "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali" (L'insieme degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali) A) MORFOTIPI COLTURE ERBACEE</p>	<p>conservazione di una della maglia agraria orientata secondo le giaciture storiche (campi di forma allungata disposti in direzione degli impluvi principali) che caratterizza sul piano morfologico e percettivo questo tipo di paesaggio e consente un efficace smaltimento delle acque.</p>		<p>CF1</p>	<p>X</p>	

	(PIT/PPR) 8- SEMINATIVI DELLE AREE DI BONIFICA	INVARIANTI STRUTTURALI INVARIANTE IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali” (L’insieme degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali) A) MORFOTIPI COLTURE ERBACEE tutela delle aree boscate e a carattere di naturalità (zone umide, vegetazione riparia, boschetti planiziali) per il significativo ruolo di diversificazione paesaggistica e di connettività ecologica che svolgono in contesti fortemente antropizzati come quelli della bonifica		CF1	X	
	(PIT/PPR) 9- CAMPI CHIUSI A SEMINATIVO E A PRATO DI COLLINA E DI MONTAGNA 10- CAMPI CHIUSI A SEMINATIVO E A PRATO DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	INVARIANTI STRUTTURALI INVARIANTE IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali” (L’insieme degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali) A) MORFOTIPI COLTURE ERBACEE conservazione della complessità e articolazione della maglia agraria a campi chiusi e dell’alto livello di infrastrutturazione ecologica a essa collegato		CF1	X	
	(PIT/PPR) 12- OLIVICOLTURA	INVARIANTI STRUTTURALI INVARIANTE IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali” (L’insieme degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali) B) MORFOTIPI SPECIALIZZATI DELLE COLTURE ARBORE Conservazione di oliveti o di altre colture d’impronta tradizionale poste a contorno degli insediamenti storici in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto ad altre colture o alla copertura boschiva Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e – quando possibile - funzionale tra insediamento storico e tessuto dei coltivi Preservare, ove possibile, i caratteri di complessità e articolazione tipici della maglia agraria dell’olivicoltura d’impronta tradizionale		CF1	X	
	(PIT/PPR) 14- SEMINATIVI ARBORATI	INVARIANTI STRUTTURALI INVARIANTE IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali” (L’INSIEME DEGLI ELEMENTI CHE STRUTTURANO I SISTEMI AGROAMBIENTALI) C) MORFOTIPI COMPLESSI DELLE ASSOCIAZIONI COLTURALI Principale indicazione e conciliare la conservazione della struttura è la conservazione della struttura paesaggistica impressa dalla bonifica storica (caratterizzata da una maglia agraria scandita regolarmente dalla presenza dei filari di alberi)		CF1	X	

	<p>(PIT/PPR)</p> <p>15- ASSOCIAZIONE TRA SEMINATIVO E VIGNETO</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI INVARIANTE IV - "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali" (L'INSIEME DEGLI ELEMENTI CHE STRUTTURANO I SISTEMI AGROAMBIENTALI) C) MORFOTIPI COMPLESSI DELLE ASSOCIAZIONI COLTURALI</p> <p>Creazione, ove possibile, di una maglia agraria, di dimensione media, adatta alle esigenze della meccanizzazione, adeguatamente infrastrutturata sul piano morfologico ed ecologico, e idonea alla conservazione dei suoli agricoli e al contrasto dei fenomeni erosivi</p>		CD	X	
	<p>(PIT/PPR)</p> <p>16- ASSOCIAZIONE TRA SEMINATIVO E OLIVETO PREVALENTI DI COLLINA</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI INVARIANTE IV - "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali" (L'INSIEME DEGLI ELEMENTI CHE STRUTTURANO I SISTEMI AGROAMBIENTALI) C) MORFOTIPI COMPLESSI DELLE ASSOCIAZIONI COLTURALI</p> <p>Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e – quando possibile - funzionale tra insediamento storico e tessuto dei coltivi preservare, ove possibile, i caratteri di complessità articolazione tipici della maglia agraria d'impronta tradizionale. conservazione di siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini dei campi e compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario</p>		CF1	X	
	<p>(PIT/PPR)</p> <p>23- AREE AGRICOLE INTERCLUSE</p>	<p>INVARIANTI STRUTTURALI INVARIANTE IV - "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali" (L'INSIEME DEGLI ELEMENTI CHE STRUTTURANO I SISTEMI AGROAMBIENTALI)</p> <p>tutela degli spazi aperti sia agricoli che naturali per la loro multifunzionalità all'interno di contesti densamente urbanizzati</p>		CF1	X	

	<p>(PIT/PPR)</p> <p>Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri s.l.m.</p>	<p>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI (ART.142. C.1, LETT.D DEL CODICE) - art.9.3. Prescrizioni</p> <p>b - Salvo quanto previsto dalla lettera e) per i Bacini delle Alpi Apuane, non è ammessa l'apertura di nuove cave e miniere, né è ammesso l'ampliamento di quelle autorizzate.(...)</p> <p>e - Per le attività estrattive ricadenti all'interno dei territori di protezione esterna del Parco delle Alpi Apuane (Aree Contigue di Cava) fermo restando quanto previsto all'art. 17 della Disciplina del Piano e di quanto specificato all'Allegato 5 e all'art. 11.3 lettera c) della presente disciplina si applicano le seguenti ulteriori condizioni:</p> <p>1 - non è ammessa l'apertura di nuove cave;</p> <p>2 - fatte salve diverse prescrizioni contenute nelle schede di bacino di cui all'Allegato 5, la riattivazione di cave dismesse e l'ampliamento di cave esistenti sono ammesse a condizione che siano funzionali ad uno specifico progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica, e alle ulteriori condizioni di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non compromettano vette e crinali di rilievo paesaggistico; - non determinino un incremento di superficie dei piazzali in quota a cielo aperto se non per opere strettamente funzionali all'apertura di nuovi ingressi in galleria; - non necessitino della realizzazione di apposite opere infrastrutturali esterne al perimetro dell'area di cava suscettibili di determinare modifiche irreversibili allo stato dei luoghi; - non comportino escavazioni a cielo aperto a quote superiori rispetto a quelle autorizzate o in versanti integri, se non per opere strettamente funzionali all'apertura di nuovi ingressi in galleria purché coerenti con il progetto di recupero. <p>3 - Il recupero e la riqualificazione di cave dismesse deve essere effettuata nei termini temporali previsti dalla specifica legge di settore.4 - Sono in ogni caso fatte salve più specifiche e motivate indicazioni contenute nelle schede di bacino di cui all'Allegato 5.</p> <p>5 - La valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica è effettuata dalla commissione paesaggistica regionale ed è espressa nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice.</p> <p>f - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità competenti in applicazione del D.P.R. 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della Regione Toscana e del servizio sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità competente.</p> <p>G - La riattivazione di cave dismesse e l'ampliamento di cave esistenti i cui i progetti di coltivazione interessino anche parzialmente le aree sopra i 1.200 m, sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non compromettano vette e crinali di rilievo paesaggistico; - non comportino escavazioni in versanti integri; - non comportino escavazioni a cielo aperto a quote superiori rispetto a quelle autorizzate, salve soluzioni funzionali al recupero ed alla riqualificazione complessiva dei fronti di cava nelle aree a quote superiori ed inferiori ai 1.200 m, nonché relative al migliore assetto del complesso delle attività presenti all'interno di uno stesso bacino. 	E1		X	
--	--	---	----	--	---	--

<p>(PIT/PPR)</p> <p>CIRCHI GLACIALI</p>	<p>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI - (ART.142. C.1, LETT. E) DEL CODICE) - art.10.3. Prescrizioni</p> <p>a. - Nei circhi glaciali non sono ammessi i seguenti interventi: 4 - l'apertura di nuove cave e miniere, né l'ampliamento di quelle autorizzate fatto salvo quanto previsto alla lettera d);</p> <p>C - Nei circhi glaciali il mantenimento delle attività di cava e miniera autorizzate è subordinato a piani di coltivazione di cui le autorità competenti verifichino la compatibilità paesaggistica anche con riferimento alle fasi di coltivazione</p> <p>d - Per le attività estrattive ricadenti all'interno dei territori di protezione esterna del Parco delle Alpi Apuane (Aree Contigue di Cava) fermo restando quanto previsto all' art. 17 della Disciplina del Piano, e di quanto specificato all'Allegato 5 e all'art. 11.3 lett. c) della presente disciplina, si applicano le seguenti ulteriori condizioni: 1 - non è ammessa l'apertura di nuove cave; 2 - l'ampliamento di cave esistenti è ammesso alle condizioni indicate: - non determini un incremento di superficie dei piazzali a cielo aperto se non per opere strettamente funzionali all'apertura di ingressi in galleria; - non necessiti della realizzazione di apposite opere infrastrutturali esterne al perimetro dell'area di cava suscettibili di determinare modifiche irreversibili allo stato dei luoghi; - non incida sugli elementi geomorfologici di origine glaciale quali depositi morenici, creste di circo e analoghe forme. Sono in ogni caso fatte salve più specifiche e motivate indicazioni in sede di Piano attuativo di cui alle norme contenute nell'allegato 5 e quanto previsto nelle schede di bacino. E - Nelle aree di cui al punto d) sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità competenti in applicazione del DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della Regione Toscana e del servizio Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità competente.</p>	<p>E1</p>		<p>X</p>	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI COMPRESI IN UNA FASCIA DELLA PROFONDITÀ DI 300 M DALLA LINEA DI BATTIGIA, ANCHE CON RIFERIMENTO AI TERRITORI ELEVATI SUI LAGHI.</p>	<p>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI - (ART.142. C.1, LETT. B, CODICE) Art. 7.3. Prescrizioni</p> <p>Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 1 - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale; 3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui; 6 - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile. c - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. d - Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica</p>	<p>CD</p>		<p>X</p>	

	<p>(PIT/PPR)</p> <p>I FIUMI, I TORRENTI, I CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DAL R.D. 11 DICEMBRE 1933, N.1775,E LE RELATIVE SPONDE O PIEDI DEGLI ARGINI PER UNA FASCIA DI 150 METRI CIASCUNA.</p>	<p>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI - (ART.142. C.1, LETT. B, CODICE)</p> <p>Art. 8.3. Prescrizioni</p> <p>a. - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :</p> <p>1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;</p> <p>2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;</p> <p>3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;</p> <p>4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.</p> <p>b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.</p> <p>c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:</p> <p>1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;</p> <p>2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;</p> <p>3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;</p> <p>4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;</p> <p>5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui</p>		CF1	X	
--	---	--	--	-----	---	--

<p>(PIT/PPR)</p> <p>TERRITORI COSTIERI COMPRESI NELLA FASCIA DI PROFONDITÀ DI 300 METRI, A PARTIRE DALLA LINEA DI BATTIGIA, ANCHE PER I TERRENI ELEVATI SUL MARE</p>	<p>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI - (ART.142. C.1, LETT. A DEL CODICE) - “Schede sistemi costieri” - Allegato C all'Elaborato 8B</p> <p>3.3. Prescrizioni</p> <p>Non è ammessa la realizzazione di nuove aree estrattive (cave terrestri) e l'ampliamento di quelle esistenti.</p>	E1		X	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO</p>	<p>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI (ART. 142 COMMA 1 LETT. M) DEL CODICE) - “Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico”</p> <p>All. H all'Elaborato 8B</p> <p>Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i</p>	E1 (aree arch. D.m.)		X	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>IMMOBILI ED AREE INTERESSE PUBBLICO</p>	<p>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI - IMMOBILI ED AREE INTERESSE PUBBLICO (ART.136 DEL CODICE)</p> <p>VEDI SINGOLI DECRETI</p>		CFE (aree arch. Art. 142, C1, lett. m))	X	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>IMMOBILI ED AREE INTERESSE PUBBLICO</p> <p>SACRO MONTE DELLA VERNA</p>	<p>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI - IMMOBILI ED AREE INTERESSE PUBBLICO (ART.136 DEL CODICE)</p> <p>ELABORATO 3B - SCHEDE - SEZIONE 4D.M. 9/12/1955 – Zona comprendente il Sacro Monte della Verna e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Chiusi della Verna.</p> <p>1.c.1. Non è ammessa l'apertura di nuove attività estrattive né l'ampliamento di quelle esistenti.</p>	E1		X	

<p>(PIT/PPR)</p> <p>IMMOBILI ED AREE INTERESSE PUBBLICO</p> <p>ZONA COMPREENDE L'ABITATO COMUNALE DI CAPRESE MICHELANGELO (AREZZO) E TERRENI AD ESSO CIRCOSTANTI</p>	<p>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI - IMMOBILI ED AREE INTERESSE PUBBLICO (ART.136 DEL CODICE)</p> <p>ELABORATO 3B - SCHEDE - SEZIONE 4</p> <p>Prescrizioni</p> <p>D.M. 03/05/1960 - Zona comprendente l'abitato comunale di Caprese Michelangelo (Arezzo) e terreni ad esso circostanti.</p> <p>1.c.1. Nelle aree in cui sono presenti affioramenti di ofioliti di valore ambientale e paesaggistico non sono ammessi interventi che modifichino la morfologia del terreno e l'affioramento delle formazioni rocciose</p>	E1		X	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>IMMOBILI ED AREE INTERESSE PUBBLICO</p> <p>Località montane di Montauto, La Scheggia e Gello, site nel territorio del Comune di Anghiari</p>	<p>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI - IMMOBILI ED AREE INTERESSE PUBBLICO (ART.136 DEL CODICE)</p> <p>ELABORATO 3B - SCHEDE - SEZIONE 4 - Prescrizioni</p> <p>D.M. 22/05/1975 - Località montane di Montauto, La Scheggia e Gello, site nel territorio del Comune di Anghiari.</p> <p>1.C.1. NELLE AREE IN CUI SONO PRESENTI AFFIORAMENTI DI OFIOLITI DI VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO NON SONO AMMESSI INTERVENTI CHE MODIFICHINO LA MORFOLOGIA DEL TERRENO E L'AFFIORAMENTO DELLE FORMAZIONI ROCCIOSE. SONO AMMESSI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER GARANTIRE LA SICUREZZA DI EVENTUALI INFRASTRUTTURE POSTE IN PROSSIMITÀ DEGLI AFFIORANTI A CONDIZIONE CHE GLI STESSI VENGANO ESEGUITI CON TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.</p>	E1		X	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>IMMOBILI ED AREE INTERESSE PUBBLICO</p> <p>ZONA COLLINARE SITA A NORD-EST DELLA CITTÀ DI PRATO</p>	<p>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI - IMMOBILI ED AREE INTERESSE PUBBLICO (ART.136 DEL CODICE)</p> <p>ELABORATO 3B - SCHEDE - SEZIONE 4 - Prescrizioni</p> <p>D.M.08/04/1958 G.U.108-1958 Zona collinare sita a nord-est della città di Prato.</p> <p>1.c.1. Non è ammessa: - la modifica morfologica degli ipogei (ostruzione degli ingressi, riempimenti) ad esclusione di modifiche strettamente legate all'esplorazione, all'eventuale uso turistico- didattico; - l'edificazione e l'alterazione morfologica delle doline o delle componenti del carsismo superficiale (campi carreggiati, etc.)</p>	E1		X	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>IMMOBILI ED AREE INTERESSE PUBBLICO</p> <p>MASSICCIO DI MONTE MORELLO</p>	<p>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI - IMMOBILI ED AREE INTERESSE PUBBLICO (ART.136 DEL CODICE)</p> <p>ELABORATO 3B - SCHEDE - SEZIONE 4 - Prescrizioni</p> <p>D.M.23/12/1952 G.U. 24-1953 Massiccio di monte Morello</p> <p>1.c.1. Sono ammessi interventi a condizione che la realizzazione di opere non alteri il profilo dei crinali principali e secondari del Massiccio del Monte Morello.</p>	E1		X	
<p>(PIT/PPR)</p> <p>BACINO SOLCO EQUI, BACINO CANTONACCIO</p>	<p>DISCIPLINA SPECIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - SCHEDA 1</p> <p>Non sono ammesse ulteriori autorizzazioni all'escavazione sulla parete nord del Pizzo d'Uccello</p>		CF1		

(PIT/PPR) BACINO ORTO DI DONNA VALSERENAIA	DISCIPLINA SPECIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - SCHEDA 2 In considerazione del valore economico e sociale che le attività estrattive, anche ubicate al di sopra dei 1200 m, rivestono per la popolazione del Comune di Minucciano la cui presenza sul territorio contribuisce all'equilibrio della montagna, il piano attuativo regola la prosecuzione delle attività medesime garantendone il minore impatto paesaggistico. Questa specifica prescrizione vale anche per le attività di cava, direttamente riferibili alla comunità di Minucciano, che insistono nei Bacini 3 e 5.		CF1	X	
(PIT/PPR) BACINO ACQUA BIANCA, BACINO CALCARAIA	DISCIPLINA SPECIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - SCHEDA 3 Salvaguardare la dolina ancora in buona parte integra presente nel bacino della Carcaraia.	E1			
(PIT/PPR) BACINO MONTE CAVALLO	DISCIPLINA SPECIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - SCHEDA 5 Non sono ammesse ulteriori autorizzazioni all'escavazione sul versante visibile dalla costa	E1			
(PIT/PPR) BACINO MONTE CARCHIO, BACINO MONTE CAPRARA, BACINO MADIELLE	DISCIPLINA SPECIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - SCHEDA 11 Non sono ammesse ulteriori autorizzazioni all'escavazione sui versanti del Monte Carchio	E1			
(PIT/PPR) BACINO MONTE CORCHIA, BACINO BORRA LARGA	DISCIPLINA SPECIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - SCHEDA 13 Non sono ammesse autorizzazioni all'escavazione nel Retrocorchia In considerazione del valore economico e sociale che le attività estrattive rivestono per la popolazione della frazione di Levigliani del Comune di Stazzema, la cui presenza sul territorio contribuisce all'equilibrio della montagna, il piano attuativo regola la prosecuzione dell'attività di escavazione garantendone il minore impatto paesaggistico	E1			
(PIT/PPR) BACINO COMBRATTA, BACINO BRUGIANA	DISCIPLINA SPECIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - SCHEDA 17 Non è consentita l'attività di escavazione all'interno del bacino dismesso di Brugiana, fermo restando gli eventuali interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale.	E1			
(PIT/PPR) BACINO M. SANGRO, M. BORLA	DISCIPLINA SPECIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - SCHEDA 4 Tutelare il valore paesaggistico, geomorfologico e naturalistico dell'alto bacino glacio-carsico compreso tra il Monte Borla e il Monte Sagro anche con misure atte a migliorare la compatibilità paesaggistica della attività di coltivazione delle cave		CF1		
(PIT/PPR) BACINO M. FONDONE	DISCIPLINA SPECIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - SCHEDA 6 Tutelare l'elevato valore paesaggistico e naturalistico dell'area del Monte Castagnolo – Cima della Croce e Foce Vettolina (parte di un Sito Natura 2000) anche per la presenza di numerose cavità carsiche e di storici alpeggi di alta quota anche con misure atte a migliorare la compatibilità paesaggistica della attività di coltivazione delle cave.		CF1		

	<p>(PIT/PPR)</p> <p>BACINO MONTE FONDONE CERIGNANO</p>	<p>DISCIPLINA SPECIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - SCHEDA 7</p> <p>Tutelare il rilevante pregio paesaggistico e naturalistico della Valle dell'Arnetola, circondata dalle importanti vette del Monte Tambura, del Monte Sella e del Monte Sumbra, caratterizzata da emergenze naturalistiche e geomorfologiche anche con misure atte a migliorare la compatibilità paesaggistica della attività di coltivazione delle cave</p>		CF1		
	<p>(PIT/PPR)</p> <p>BACINO PIASTRETA SELLA E MONTE MACINA</p>	<p>DISCIPLINA SPECIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - SCHEDA 8</p> <p>Tutelare l'integrità paesaggistica, geomorfologica e naturalistica del principale crinale delle Alpi Apuane, circondato da alcune delle più importanti vette (Monte Macina, Monte Sella), anche per l'eccezionale visibilità dalla costa e dai principali assi stradali dell'entroterra nonché dalla rete escursionistica. <i>Salvaguardare il rilevante valore naturalistico (ecosistemico, vegetazionale, floristico e faunistico e in parte interno a Siti Natura 2000) degli ambienti rupestri e prativi di alta quota con misure atte a migliorare la compatibilità paesaggistica dell'attività di coltivazione delle cave</i></p>		CF1	X	